

# **COMUNE DI DOLO**

\*\*\*

**Provincia di Venezia**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI,  
DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90.**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 49 DEL 27.06.1997  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 59 DEL 04.08.1997  
ESECUTIVO IL 06.09.1997  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.22 DEL 23.02.2004  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.45 DEL 06.06.2006  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.65 DEL 29.09.2009

**REGOLAMENTO**  
**CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI,**  
**CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI,**  
**DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90.**

| <b>capo</b> | <b>articolo</b> |   |
|-------------|-----------------|---|
| I           |                 | <b>NORME GENERALI</b>   |
|             | 1               | Finalità  |
|             | 2               | Le varie provvidenze<br>Destinatari<br>Misura delle provvidenze                     |
| II          |                 | <b>PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA</b>   |
|             | 5               | ABROGATO  |
|             | 6               | ABROGATO  |
|             | 7               | ABROGATO  |
|             | 8               | ABROGATO  |
|             | 9               | ABROGATO  |
|             | 10              | ABROGATO  |
|             | 11              | Servizio mantenimento inabili in istituto   |
|             | 12              | ABROGATO  |
|             | 13              | ABROGATO  |
|             | 14              | ABROGATO  |
|             | 15              | ABROGATO  |
| III         |                 | <b>PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA</b>                              |
|             | 16              | Sovvenzione alle scuole materne autonome  |
|             | 17              | Altri vantaggi alle Scuole Private  |
|             | 18              | Ausili finanziari agli alunni   |
|             | 19              | Interventi di sostegno alla attività scolastica                                     |
| IV          |                 | <b>GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</b>   |
|             | 20              | Utilizzazione degli impianti comunali per lo sport, il tempo libero e la cultura    |
|             | 21              | Contributi per gli impianti non comunali per lo sport, il tempo libero e la cultura |
| V           |                 | <b>ALTRE PROVVIDENZE</b>  |
|             | 22              | Contributi associativi  |
|             | 23              | Contributi per celebrazioni   |
|             | 24              | ABROGATO  |
|             | 25              | Provvidenze   |
|             | 26              | Contributi per iniziative specifiche  |
|             | 27              | Contributi per attività in campo economico  |
|             | 28              | Vantaggi economici da spese di rappresentanza                                       |
| VI          |                 | <b>MODALITA'</b>  |
|             | 29              | ABROGATO  |
|             | 30              | MODIFICATO  |
|             | 31              | Istruttoria   |
|             | 32              | Procedura per l'erogazione dei contributi   |
| VII         |                 | <b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>  |
|             | 33              | Norme finali  |
|             | 34              | Sostituzione di atti e regolamenti  |

## ALLEGATI

**A** **REGOLAMENTO PER I NUOVI CRITERI DA APPLICARSI  
PER LA DETERMINAZIONE DELL'EROGAZIONE DETTA  
DEL MINIMO VITALE: ABROGATO CON DELIBERA DI C.C.  
N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**B** **REGOLAMENTO:  
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E IL SERVIZIO  
DI TRASPORTO: ABROGATO CON DELIBERA C.C. N.45 DEL  
06.06.2006**

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. La concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono disciplinate dal presente Regolamento e dai regolamenti allegati disciplinanti il minimo vitale e l'assistenza domiciliare.

### **Art. 2 - Le varie provvidenze**

1. Le provvidenze di cui all'articolo 1 consistono, di regola, nella corresponsione di somme di denaro.
2. Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:
  - a) la consegna di buoni viveri;
  - b) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale o incaricato dal Comune;
  - c) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
  - d) altre forme riconducibili a quelle precedenti
3. Gli interventi previsti dalle lettere b), c) e d) del precedente comma possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

### **Art. 3 - Destinatari**

1. Sono destinatari delle provvidenze previste dal presente regolamento le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, i gruppi organizzati, le associazioni ed i comitati.

### **Art. 4 - Misura delle provvidenze**

1. Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché delle necessità, delle condizioni e delle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 443 e seguenti del Codice Civile.

## **CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA**

**Art. 5 – (ABROGATO)**

**Art. 6 – (ABROGATO)**

**Art. 7 - (ABROGATO)**

**Art. 8 – (ABROGATO)**

**Art. 9 – (ABROGATO)**

**Art. 10 – (ABROGATO)**

### **Art. 11 - Servizio mantenimento inabili in istituto**

1. Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo i mezzi necessari per pagare la retta richiesta o non avendo obbligati al mantenimento in grado di farlo.
2. La necessità dell'istituzionalizzazione è stabilita dalla unità operativa distrettuale formata dal medico di base, dall'Assistente Sociale del Comune, dal medico del Distretto e dallo specialista;

3. Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese fissata annualmente dalla Giunta comunale o dal Responsabile del servizio qualora il comune si sia dotato del Peg, in conformità a quanto stabilito dalla Regione (1).

4. Il servizio viene erogato finchè dura il ricovero.

(1) Vedi Legge Regionale 29 luglio 1989, n. 22.

**Art. 12 – (ABROGATO)**

**Art. 13 – (ABROGATO)**

**Art. 14 – (ABROGATO)**

**Art. 15 – (ABROGATO)**

### **CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

#### **Art. 16 - Sovvenzione alle scuole materne autonome**

1. La Scuola Materna è un diritto fondamentale per tutti i bambini dai tre ai cinque anni. E' comune interesse che questa istituzione scolastica si configuri come luogo di formazione di base, in grado di offrire uguali opportunità educative pur nella diversità delle gestioni.

2. Il Comune, mentre riafferma la priorità della funzione pubblica nell'organizzazione scolastica, riconosce le istituzioni scolastiche autonome e costruisce con loro rapporti finalizzati all'integrazione delle offerte educative, per la realizzazione del diritto allo studio.

3. Le Scuole Materne Autonome si fondano giuridicamente sul diritto costituzionale di accedere ai percorsi formativi che i cittadini ritengono più idonei per i propri figli, si collocano nel solco della tradizione educativa radicata nel nostro territorio e considerano la loro presenza finalizzata alla realizzazione del diritto allo studio.

4. Condizione per l'integrazione educativa e l'accesso ai contributi economici è la stipula di apposita convenzione.

#### **Art. 17 - Altri vantaggi alle Scuole Private**

1. Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

#### **Art. 18 - Ausili finanziari agli alunni**

1. Il Comune, per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, interviene con sussidi finanziari alle famiglie. Il contributo, di regola, viene concesso su richiesta delle famiglie stesse nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2. Avranno diritto al contributo le famiglie il cui reddito sia pari o inferiore al minimo vitale o che per effetto della spesa scolastica si porti al di sotto dello stesso.

#### **Art. 19 - Interventi di sostegno alla attività scolastica**

1. Il Comune può disporre annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole materne, elementari e medie statali sulla base di programmi di attività da presentarsi, di norma, entro il 31 ottobre. L'intervento del Comune può riguardare anche

particolari necessità non previste nel programma, che si dovessero palesare nel corso dell'anno scolastico.

2. La scuola dovrà dare adeguata pubblicizzazione nell'ambito dell'iniziativa effettuata, che la stessa viene realizzata con il concorso economico del Comune.

3. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici o privati o con le scuole stesse per il raggiungimento di specifici obiettivi di carattere storico-culturale locale o di integrazione sociale.

## **CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art. 20 - Utilizzazione degli impianti comunali per lo sport, il tempo libero e la cultura**

1. Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle strutture per il tempo libero e la cultura, alle società ed ai gruppi che non hanno scopo di lucro, fissandone l'eventuale contribuzione.

2. La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società o dal gruppo ed ai destinatari della attività sportiva.

3. La concessione degli impianti deve essere, di norma, regolata da apposita convenzione.

4. La concessione per l'utilizzo delle palestre è normata dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 22 del 29.04.1997

### **Art. 21 - Contributi per gli impianti non comunali per lo sport, il tempo libero e la cultura**

1. Si riconosce che gli impianti sportivi, per il tempo libero e la cultura non di proprietà del Comune concorrono alla crescita morale e civile dei giovani e della popolazione Dolese.

2. L'Amministrazione comunale può contribuire alla realizzazione dell'attività programmata in detti impianti previa stipula di apposita convenzione con i privati proprietari o gestori degli stessi.

## **CAPO V - ALTRE PROVVIDENZE**

### **Art. 22 - Contributi associativi**

1. Il Comune può, con delibera di Consiglio Comunale, aderire ad associazioni sia a livello nazionale che locale.

2. I contributi associativi, ordinari e straordinari, devono essere impegnati annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

### **Art. 23 - Contributi per celebrazioni**

1. Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni civili riconosciute, anche se si svolgono fuori del territorio comunale, purchè in cooperazione con altri Comuni, la Provincia e la Regione;

2. Il Comune può, altresì, erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.

### **Art. 24 - (ABROGATO)**

### **Art. 25 - Provvidenze**

1. Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita o a costo ridotto, immobili o locali di sua proprietà ai soggetti destinatari delle provvidenze previste dal presente regolamento.
2. Una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il Comune può, se non eroga sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese che tali soggetti sostengono per la locazione dei locali altrimenti ottenuta.
3. A favore di tali soggetti il Comune può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture, servizi e mezzi comunali, aree, beni o anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse;
4. I soggetti che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
5. Il Comune può concedere il patrocinio per l'espletamento di manifestazioni organizzate dai soggetti destinatari delle provvidenze previste nel presente regolamento. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni stesse;
6. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
7. Per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini stabiliti dall'Amministrazione comunale ai fini della previsione gestionale di bilancio.

### **Art. 26 - Contributi per iniziative specifiche**

1. Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, e può erogare agli enti organizzatori le provvidenze previste dal presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.
3. Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

### **Art. 27 - Contributi per attività in campo economico**

1. Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune può erogare contributi a favore delle istituzioni ed organizzazioni operanti nel campo economico sulla base di singoli programmi.

### **Art. 28 - Vantaggi economici da spese di rappresentanza**

1. Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:
  - a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
  - b) servizio di ristoro a personalità pubbliche nazionali e locali, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
  - c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità.

## **CAPO VI - MODALITA'**

### **Art. 29 – (ABROGATO)**

#### **Art. 30 - Documentazione per gli altri benefici:**

1. Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente Regolamento, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.
2. Il sottoscrittore che agisce in nome di un Ente, Associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'Ente.
3. La domanda va corredata:
  - a) per le manifestazioni specifiche: dal programma che si intende realizzare e di ogni altro documento che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.
  - b) per la realizzazione di un programma di attività: dal programma che s'intende realizzare, dal programma che si è realizzato nella stagione o nell'anno precedente e di ogni altro documento che definisca gli aspetti peculiari ed economici del programma che si intende realizzare.

#### **Art. 31 - Istruttoria**

1. L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento. L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile del servizio predispone lo schema di delibera da sottoporre all'attenzione della Giunta o emette la relativa determina nel caso il comune si sia dotato del Peg. Dalla deliberazione/determina deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento.

#### **Art. 32 - Procedura per l'erogazione dei contributi**

1. Il contributo legato a specifiche manifestazioni, di cui all'art. 26, è deliberato dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del servizio qualora il Comune si sia dotato del peg, che può disporre anche l'erogazione di eventuali anticipi.
2. La liquidazione del contributo o del suo saldo (in caso di anticipo) è disposta dalla Responsabile del servizio contestualmente alla presa d'atto della relazione sulla manifestazione svolta presentata dall'ente o comitato organizzatore. In questa fase è da escludere qualsiasi integrazione dell'impegno assunto. Il Responsabile del servizio può, invece, ridurre il contributo concesso in caso di chiara discrepanza tra iniziativa proposta e realizzata in particolare, avuto riguardo al suo costo e alla sua rilevanza.
3. La relazione deve essere presentata al protocollo del Comune entro e non oltre quattro mesi dalla data di realizzazione dell'iniziativa, a pena di decadenza del contributo.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 33- Norme finali**

1. Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente Regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.



2. Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari e, nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti, sono un diritto.

3. Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente Regolamento.

4. L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente Regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

#### **Art. 34 - Sostituzione di atti e regolamenti**

Il presente Regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1. e che risultino con questi incompatibili.

**COMUNE DI DOLO**

\*\*\*

**Provincia di Venezia**

\*\*\*

**Assessorato ai Servizi Sociali**

**NUOVI CRITERI DA APPLICARSI PER LA  
DETERMINAZIONE DELL'EROGAZIONE  
DETTA DEL  
MINIMO VITALE**

**ABROGATO CON DELIBERA DI C.C. N. \_\_\_ DEL \_\_\_  
(vd. nuovo “Regolamento per l'erogazione degli  
interventi economici a fini socio-assistenziali” approvato  
con delibera di pari numero e data)**

ALLEGATO B

**COMUNE DI DOLO**

**Provincia di Venezia**

\*\*\*

**Assessorato ai Servizi Sociali**

**REGOLAMENTO**

**IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
E IL SERVIZIO DI TRASPORTO**

**CRITERI PER L'ACCESSO, L'ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**ABROGATO CON DELIBERA DI C.C. N.45 DEL 06.06.2006**